



La GdF di Milano di iniziativa ha dato corso ad una perquisizione nei confronti del Sig. Giovanni Neri, titolare di un'azienda denominata WEED operante nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di canapa light.

La perquisizione si è svolta sia presso la sede della società in Milano, che presso il magazzino in Pioltello (MI), che presso l'abitazione del Neri in Borgomanero (NO).

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti:

- a) presso la sede n. 10 confezioni di prodotti asseritamente di canapa light, ciascuna da gr. 1, ognuna corredata da certificazione di analisi tossicologica, attestante la percentuale di THC contenuta che varia dallo 0,19% allo 0,46%;
- b) presso la sede kg. 85 di derivati della canapa, in 20 confezioni di vario peso non uniforme (dai 500 gr. ai 5 kg.), per le quali il personale presente sul posto, esibisce vari certificati di analisi, che proverebbero una presenza di THC in misura percentuale, che va dallo 0,30% allo 0,47%;
- c) presso l'abitazione del NERI, in Borgomanero vengono sequestrati in due pacchetti, occultati nel cassetto di un comodino della camera da letto, gr. 21 di sostanza, che al narcotest speditivo risulta contenere THC e che lo stesso interessato dichiara essere marjiuana che egli detiene ad uso personale, senza fornire ulteriori riferimenti.

Il NERI viene denunziato in stato di libertà.

Gli vengono contestati tra capi di imputazione a seguito dei tre rinvenimenti:

- a) in relazione ai 10 gr. si assume la violazione dell'art. 73 co. 1 e 4 Dpr 309/90,
- b) in relazione agli 85 kg. si assume la violazione degli artt. 73 co. 1 e 4 e 60 co. 2 Dpr 309/90
- c) in relazione alla sostanza rinvenuta nell'abitazione si assume la violazione dell'art. 73 co. 1 e 4 Dpr 309/90.

Il P.M. convalida con decreto, nei termini tutti i sequestri operati.

Assumendo la difesa fiduciaria del NERI, vengano illustrate in modo preciso tutte le attività difensive che si intende porre in essere, sia nel corso delle indagini preliminari, sia – in ipotesi di eventuale richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. - nel corso del giudizio stesso, con indicazione motivata del rito che si intende adottare.

Si tenga conto, ai fini, della valutazione delle modalità difensive :

- a) dell'ipotesi che i fatti siano avvenuti prima dell'11 giugno 2025, data di entrata in vigore del DL. 48/2025 (cd. decreto sicurezza) convertito nella L. 80/2025;
- b) dell'ipotesi che i fatti siano avvenuti in costanza della vigenza del DL. 48/2025 (cd. decreto sicurezza) convertito nella L. 80/2025.